



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Giudice tutelare dott. Luigi Pagliuca

- pronunciando sul ricorso depositato in data 13.11.10 da **Mk. Z.**, nata a Tomislavgrad (Bosnia – Erzegovina) il omissis, in qualità di tutore del figlio interdetto **Fo. Bo.**, nato a Livno (Bosnia – Erzegovina) il omissis con il quale la ricorrente – dopo aver premesso di aver presentato in data 5.1.09 istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione a favore del figlio – ha chiesto che l'interdetto (nel caso di riconoscimento di detta cittadinanza) fosse esonerato dall'onere di prestare, dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, il giuramento (ex art. 23, c. 1 legge 19/92) di fedeltà alla Repubblica Italiana necessario (ai sensi dell'art. 10 legge 91/92, nonché degli artt. 25, c. 1 e 27 DPR 396/00) ai fini dell'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza e della sua trascrizione nei registri di Stato civile;
- rilevato che Fo. Bo., in quanto interdetto ed in quanto privo della capacità di favella, non è oggettivamente in grado di prestare consapevolmente detto giuramento e neppure di leggere in modo autonomo la formula di giuramento;
- ritenuto che, in considerazione della natura delle conseguenze, dei doveri, degli obblighi e di tutti gli ulteriori effetti giuridici connessi all'acquisizione di una nuova cittadinanza, la prestazione del giuramento in questione debba ritenersi atto personalissimo che, in quanto tale, non può essere compiuto dal tutore in sostituzione dell'interdetto;
- rilevato che l'interdetto risiede in Italia dal 1994 e che lo stesso è ormai perfettamente inserito nel contesto ambientale e sociale italiano, sicché, anche in considerazione del fatto che lo stesso riceve in Italia tutte le cure e l'assistenza di cui ha bisogno, appare essere senz'altro conforme all'interesse di Fo. Bo. l'acquisizione dello *status* di cittadino italiano;
- ritenuto di dover condividere il parere espresso in data 13.3.1987 dal Consiglio di Stato (che seppur reso nella vigenza della precedente normativa sulla cittadinanza è applicabile anche alla attuale normativa non modificativa di quella previgente sul punto del giuramento) nel quale si chiarisce ed afferma espressamente che l'interdizione costituisce un impedimento legittimo a prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica, impedimento «la cui constatazione consente di procedere senz'altro alla trascrizione del decreto di concessione nel registro di cittadinanza» senza ulteriori incombenti; il Consiglio di Stato ha pertanto reputato irrilevante il difetto di giuramento dell'interdetto

- affermando la trascrivibilità del provvedimento di concessione della cittadinanza ancorché il giuramento non sia stato da lui prestato;
- ritenuto, quindi, che alla declaratoria di interdizione consegua, quale effetto automatico, l'esonero dell'interdetto dall'onere di prestare il giuramento alla Repubblica Italiana ai fini dell'efficacia e della trascrivibilità nei registri dello stato civile del decreto presidenziale di concessione di detta cittadinanza, emesso a seguito di espressa istanza in tal senso proposta dal tutore nell'interesse dell'interdetto medesimo;
 - ritenuto, quindi, che questo giudice tutelare debba limitarsi a dare atto del predetto effetto di esonero automatico dell'interdetto dall'obbligo di prestare il giuramento

PER QUESTI MOTIVI

- dà atto che Fo. Bo., come sopra generalizzato, in quanto interdetto deve ritenersi esonerato dall'onere di prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato previsto dalla legge legge 91/92, sicché – nel caso di riconoscimento a suo favore della cittadinanza italiana (a seguito di accoglimento dell'istanza in tal senso presentata da parte del tutore Mk. Z. in data 5.1.09 presso la Prefettura di Mantova) – il relativo decreto avrà efficacia immediata e potrà immediatamente essere trascritto nei registri di stato civile.

Mantova, li 2 dicembre 2010

**Il giudice tutelare
Dott. Luigi Pagliuca**